



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 21 del 03/03/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019.

L'anno **2021**, addì **tre** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, convocata in modalità telematica di videoconferenza a distanza stante l'emergenza coronavirus, la **GIUNTA COMUNALE** si è riunita nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
CHIARI CARLO	SINDACO	P
GARZA MARCO	VICE SINDACO	P
BONARDI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
BENAGLIO PAOLA	ASSESSORE	P
BOGLIONI FRANCESCA	ASSESSORE	P

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano Dr. Domenico** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019.

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022' ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Richiamata la suddetta legge e considerato:

- i presupposti del nuovo prelievo come previsti dal comma 819;
- che i commi 826 e 827 stabiliscono le tariffe standard del canone, previste dal Legislatore e diversificate per fasce demografiche, da corrispondere per le occupazioni e per i messaggi pubblicitari, sia annuali che giornaliere, che per Cologne sono pari rispettivamente a € 30,00 ed a € 0,60;
- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 829, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard base è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazioni di mille litri;
- che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e conduttore, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si applica la tariffa prevista dal comma 831, pari ad € 1,50 ad utente;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 817, il canone unico è comunque disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
- che, pertanto, le tariffe di cui ai commi 826, 827 e 829 sono modificabili come previsto dallo stesso comma 817;
- che l'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 disciplina l'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;
- che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi del sopra menzionato art. 52, con deliberazione di consiglio comunale, verrà stabilita la disciplina del presente canone, ivi compresi i termini per il pagamento del canone in questione;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 'l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819';
- che il canone di cui trattasi non si applica alle occupazioni oggetto di canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 837 della L. n. 160/2019.

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto delle previgenti tariffe applicate sui prelievi soppressi e sostituiti dal canone;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe applicando coefficienti di riduzione e maggiorazione rispetto alla tariffa standard, differenziando le diverse fattispecie impositive, in ragione della tipologia, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico, della durata ed in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare della zona territoriale, come da allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Tariffe Canone Unico MESSAGGI PUBBLICITARI
- ALLEGATO B – Tariffe Canone Unico PUBBLICHE AFFISSIONI
- ALLEGATO C – Tariffe Canone Unico OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE e TEMPORANEA

Considerato che, in attuazione della disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si rende necessario ed opportuno istituire le tariffe in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Preso atto che lo schema tariffario proposto dagli uffici competenti, che costituisce parte integrante della presente deliberazione garantisce sostanzialmente la condizione di invarianza di gettito ed è pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione Bilancio di previsione 2021/2023, al 31 marzo 2021;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità:

- tecnica della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dell'area Tecnico-Manutentiva ciascuna per la parte di propria competenza,
 - contabile della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria,
- ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), ai sensi dell'articolo 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019 come da allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che, nelle more dell'approvazione consigliare del Regolamento del canone, il termine di pagamento per le occupazioni e per i messaggi pubblicitari/pubbliche affissioni soggetti a tariffa giornaliera al fine di garantire maggiore certezza dell'incasso, è determinato entro l'inizio dell'occupazione o alla esposizione del messaggio pubblicitario/pubbliche affissioni;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
5. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 10/02/2021

Il Responsabile Area Tecnico Manutentiva
F.to Raineri Arch. Monica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 24/02/2021

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dr. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 21/04/2021, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 21/04/2021

Il Segretario Comunale
Siciliano Dr. Domenico

CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CANONE ANNUALE -TARIFFA STANDARD € 30,00

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO	DIMENSIONI	COEFFICIENTE	TARIFFA 2020
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA OPACA	FINO AD 1 MQ	0,454	13,63 €
	TRA 1 E 5 MQ	0,530	15,91 €
	TRA 5 E 8 MQ	0,795	23,86 €
	OLTRE 8 MQ	1,060	31,81 €
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA	FINO AD 1 MQ	0,909	27,27 €
	TRA 1 E 5 MQ	1,060	31,81 €
	TRA5 E 8 MQ	1,326	39,77 €
	OLTRE 8 MQ	1,591	47,72 €
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO	AUTOMEZZI INFERIORI A 35 Q.LI	1,982	59,46 €
	AUTOMEZZI SUPERIORI A 35 Q.LI	2,975	89,24 €
	MOTOVEICOLI	0,992	29,75 €
	RIMORCHI INFERIORI A 35 Q.LI	1,982	59,46 €
	RIMORCHI SUPERIORI A 35 Q.LI	2,975	89,24 €

CANONE GIORNALIERO - TARIFFA STANDARD € 0,60

TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO	DIMENSIONI	COEFFICIENTE	TARIFFA MQ PER 30 GG
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA OPACA	FINO AD 1 MQ	2,272	1,363 €
	TRA 1 E 5 MQ	2,650	1,590 €
	TRA 5 E 8 MQ	3,975	2,385 €
	OLTRE 8 MQ	5,302	3,181 €
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA	FINO AD 1 MQ	4,543	2,726 €
	TRA 1 E 5 MQ	5,302	3,181 €
	TRA5 E 8 MQ	6,627	3,976 €
	OLTRE 8 MQ	7,952	4,771 €
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO	VOLANTINAGGIO	4,133	2,480 €
	MESSAGGI SONORI	12,400	7,440 €
	STRISCIONI FINO A 5,5 MQ	26,510	15,906 €
	PROIEZIONI LUMINOSE	66,105	39,663 €
	LOCANDINE	2,272	1,363 €

PRECISAZIONI:

IL VOLANTINAGGIO SI CALCOLA A GIORNO E PER PERSONA= 1 GIORNO 1 PERSONA DEVE EURO 3,10 MENTRE DUE GIORNI E TRE PERSONE = $3*2*3,10= 18,60$

GLI STRISCIONI DESCRITTI COME FINO A 5,50 MQ SONO DA INTENDERSI I SOLI STRISCIONI CHE VENGONO INSTALLATI SOPRA LA STRADA, COME AD ESEMPIO NELLE COMPETITIVE. TUTTI GLI ALTRI SEGUONO LE TARIFFE ED I MQ DELLA NORMALE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

LE LOCANDINE SONO SOLO QUELLE CHE VENGONO ESPOSTE NEI LOCALI PUBBLICI. LA MISURA E' FINO AL MQ.

TARIFFA STANDARD
30,00 €
30,00 €
30,00 €

TARIFFA STANDARD
0,60 €
0,60 €
0,60 €

TIZIONI

TARIFFE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**TARIFFA STANDARD GIORNALIERA € 0,60**

	- COEFFICIENT E	TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI in euro per manifesto
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO MANIFESTI FINO A 1 MQ PER CONSEGNE INFERIORI A 50 FOGLI	5,00	3,00 €
DIFFUSIONE PUBBLICITARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO MANIFESTI FINO A 1 MQ PER CONSEGNE SUPERIORI A 50 FOGLI	4,17	2,50 €
TARIFFA PER URGENZA	83,33	50,00 €

La tariffa è riferita a manifesti costituiti da un foglio di formato 70x100cm
Per i manifesti di formato inferiore, si applica la tariffa base per il formato 70x100
Per manifesti di formato superiore, si calcola il numero di fogli utilizzati (esempio: manifesto 100x140 = 2 fogli da 70x100)
Ogni manifesto 210x100 = 3 fogli 70x100
Ogni manifesto 140x200 = 4 fogli 70x100 etc

AUMENTO PER SUCCESSIVI 5 GIORNI in euro per manifesto	TARIFFA STANDARD
1,00 €	0,60 €
0,75 €	0,60 €

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI			
TARIFFA STANDARD € 30,00			
TIPOLOGIA	ZONA	COEFFICIENTE	TARIFFA 2020
OCCUPAZIONI PERMANENTI	A	0,617	18,50 €
	B	0,603	18,10 €
	C	0,587	17,60 €
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	A	0,050	1,50 €
	B	0,040	1,20 €
	C	0,030	0,90 €
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO Tariffe art.1 comma 831 legge n. 160 del 27.12.2019 minimo € 800,00	A	-	1,50 €
	B	-	1,50 €
	C	-	1,50 €
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	A	1,083	32,50 €
	B	0,867	26,00 €
	C	0,650	19,50 €
APPARECCHI AUTOMATICI DISTRIBUZIONE TABACCHI	A	0,362	10,85 €
	B	0,290	8,70 €
	C	0,217	6,50 €

TARIFFA STANDARD
30,00 €
AL MQ
PER UN N. DI UTENZE
PER UN N. DI UTENZE
PER UN N. DI UTENZE
AL MQ


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 03/03/2021



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Plebani Rag. Simonetta